

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni generali

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 definizioni

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 04 soggetti esclusi

art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative

art. 5 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri

art. 6 (abrogato)

Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed iniziative ed attività di centri

Capo I finanziamento per la prima annualità del triennio

art. 7 domanda di incentivo e relativa documentazione

art. 7 bis presentazione della domanda

art. 7 ter cause di inammissibilità della domanda

Art. 7 quater comunicazione di avvio del procedimento

art. 8 istruttoria della domanda

art. 8 bis commissione di valutazione

art. 9 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti ed iniziative ed attività di centri

art. 10 valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative

art. 11 valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri

art. 12 riparto delle risorse ai beneficiari

art. 13 concessione del finanziamento

Capo II finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio

art. 14 modalità e termini di presentazione della domanda di finanziamento

art. 14 bis cause di inammissibilità della domanda

art. 15 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento

art. 16 determinazione dell'ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari

art. 17 concessione del finanziamento

Capo III rendicontazione del finanziamento

art. 18 rendicontazione e relativa documentazione

art. 18 bis presentazione della rendicontazione

art. 19 rideterminazione e revoca del finanziamento

Capo III bis obblighi del beneficiario

art. 19 bis obblighi del beneficiario

art. 19 ter mantenimento dei requisiti di ammissibilità

art. 19 quater ispezioni e controlli

Capo IV ammissibilità della spesa

art. 20 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 21 spese ammissibili

art. 22 spese non ammissibili

art. 23 documentazione giustificativa delle spese

art. 24 (abrogato)

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

art. 25 rinvio

art. 26 disposizione transitoria

art. 27 entrata in vigore

Titolo I disposizioni generali

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, detta disposizioni in materia di concessione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e cultura scientifica, di seguito denominate iniziative, ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, di seguito denominate iniziative e attività di centri>>.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) iniziative di studio: lo svolgimento e la promozione in modo continuativo di attività di ricerca culturale documentata e fruibile pubblicamente;
- b) iniziative di divulgazione: lo svolgimento e la promozione in modo continuativo di attività di elaborazione e diffusione culturale documentata e fruibile pubblicamente;
- c) centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica: ai sensi dell'articolo 26, commi 1 bis e 1 ter, della legge, i soggetti di cui all'art. 4, comma 2 bis, della legge, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica o scientifica e che possiedono personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, garantiscono il possesso di attrezzature idonee, svolgono in maniera continuativa la propria attività e rendono fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale;
- c bis) centri di divulgazione della cultura multidisciplinare: i soggetti di cui alla lettera c del presente articolo che, al loro interno, prevedono lo svolgimento congiunto di attività ed iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica ed artistica;
- d) (ABROGATA)
- d bis) firma digitale valida: la firma digitale è considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e conforme ai requisiti di cui all'allegato I del "Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio" del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento EIDAS.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni tra Amministrazione regionale e soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 04 soggetti esclusi

1. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge:

- a) i soggetti che abbiano richiesto e ottenuto incentivi ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera c) della legge, nella stessa annualità;
- b) i soggetti pubblici, le Università e le fondazioni bancarie, limitatamente ai progetti di cui all'articolo 5.

Art. 4 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative.

1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative i soggetti pubblici, i soggetti di diritto privato, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali operanti nel settore dello studio e della divulgazione della cultura umanistica o scientifica.

1bis. abrogato

1ter. abrogato

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di aver realizzato l'iniziativa per la quale chiedono il finanziamento negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 7. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

- a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;
- b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal finanziamento regionale;
- c) (abrogata)
- d) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto triennale con le proprie finalità statutarie.

3. (ABROGATO)

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 requisiti per l'ammissione al finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri

1. Possono accedere al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri i soggetti definiti all'articolo 2, comma 1, lettere c) e c bis).

1 bis. (ABROGATO)

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare di aver realizzato iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare in maniera continuativa negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 7. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere per tutta la durata del triennio i seguenti requisiti:

- a) assunzione di almeno una unità di personale amministrativo, organizzativo o tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi;
- b) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal finanziamento regionale;
- c) (abrogata)
- d) disponibilità di un rilevante e consistente patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo o di attrezzature tecnico-scientifiche, inclusi software

specialistici strettamente legati all'attività di studio e ricerca, pubblicamente fruibili. Detto patrimonio deve essere oggetto di attività di recupero o tutela o conservazione o valorizzazione o sviluppo finalizzata alla fruizione da parte della collettività;

e) chiara attinenza delle attività proposte nel progetto di gestione triennale con le proprie finalità statutarie;

e bis) accessibilità al pubblico per almeno 12 ore settimanali articolate su almeno tre giornate, finalizzata alla fruibilità del patrimonio disponibile, anche in modalità digitale, con la presenza di personale qualificato a supporto dell'utenza;

e ter) messa a disposizione sul proprio sito internet di studi, ricerche e pubblicazioni realizzati con il contributo regionale nel triennio di riferimento.

3. (ABROGATO)

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento dell'erogazione dell'incentivo, la propria sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 (Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione) (abrogato)

Titolo III finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative e iniziative e attività di centri.

Capo I finanziamento per la prima annualità del triennio

Art. 7 domanda di incentivo e relativa documentazione

1. La domanda di incentivo è redatta e presentata al Servizio, attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, cui si accede dal sito istituzionale della Regione.

2. Il medesimo soggetto può presentare una sola domanda di incentivo a valere sul presente regolamento. Nel caso in cui il medesimo soggetto presenti più domande di incentivo, tutte le domande sono inammissibili e vengono archiviate.

3. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:

- a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5 e, limitatamente ai centri di divulgazione della cultura multidisciplinare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c bis), una dichiarazione sostitutiva del centro attestante lo svolgimento di attività e iniziative di carattere multidisciplinare;
- b) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi relativi ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit;
- c) la relazione culturale triennale, che descriva i progetti di cui all'articolo 1, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
- d) la relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D e E;
- e) la relazione illustrativa delle iniziative di studio e di divulgazione svolte in maniera continuativa nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- f) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1,

commi 125-127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 19 bis;

- g) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
4. Deve altresì essere allegata alla domanda, ove necessario, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.
5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere a) e b) e comma 4 comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere c), d) ed e) o la loro compilazione parziale comporta una valutazione parziale della domanda ovvero una non valutazione della medesima.

Art. 7 bis presentazione della domanda

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4 e 5, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e redatte secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web, salvo quanto previsto dall'articolo 26, commi da 2 ter a 2 quinquies. La domanda si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.
3. La domanda può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis).

Art. 7 ter cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4 e 5;
 - b) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
 - c) prive dei documenti indicati all'articolo 7, comma 3, lettere a) e b) e comma 4;
 - d) prive di procura firmata;
 - e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 7 bis, comma 1;
 - f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 7 bis, comma 2;
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 8, comma 1 bis, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 7 quater comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 8 istruttoria della domanda

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di finanziamento e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5.

1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.

1 ter. Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 10 e 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

2. (abrogato)

3. (abrogato)

Art. 8 bis Commissione di valutazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 *sexies* della legge, le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 10 e 11, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta da:

- a) Direttore centrale o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, o suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

2. La commissione di valutazione è integrata con uno o più componenti esperti individuati in elenchi o, in subordine designati, previa intesa, da Università e Istituti di ricerca, previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, in capo agli stessi. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

3. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente. La commissione opera presso gli uffici del Servizio competente in materia di attività culturali, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio stesso.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 9 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed iniziative e attività di centri.

1. Il finanziamento annuale per i progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed iniziative e attività di centri è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed iniziative e attività di centri.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 10 valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative.

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli allegati B e C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti complessivamente inferiore a punti 30, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

Art. 11 valutazione delle domande ammissibili al finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri

1. Le relazioni triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di finanziamento sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale e quantitativa annuale di cui agli allegati D e E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 30 il soggetto istante non accede ai finanziamenti per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D ed E, risulti complessivamente inferiore a punti 40, il soggetto istante non accede ai finanziamenti per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 14.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei finanziamenti, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 9 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

Art. 12 riparto delle risorse ai beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 10 e 11, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 9.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, viene adottato l'elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D ed E, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L'elenco è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
3. Il beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione del finanziamento.
4. Nel caso in cui uno o più dei beneficiari rinuncino al finanziamento, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità del finanziamento assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ed all'articolo 11, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai beneficiari.
5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 1. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ed all'articolo 11, comma 4, previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai beneficiari.
6. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 13 concessione del finanziamento

1. L'incentivo relativo alla prima annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 2. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo II finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 14 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 8, entro il termine perentorio del 30 ottobre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 7 bis, è corredata da:
 - a) il piano finanziario preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit. Tale deficit non può ammontare ad un valore superiore di oltre il dieci per cento rispetto al deficit indicato nell'annualità precedente;
 - b) la relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale come specificati dagli allegati B, C, D e E;
 - c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso;
 - d) l'F23 attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo ove il richiedente non sia esente.
3. Deve altresì essere allegata alla domanda, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, ove non già presentata ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
4. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 2 e 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.
5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere a) e comma 3, comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2, lettere b) e c) comporta una valutazione parziale della domanda ovvero una non valutazione della medesima.

Art. 14 bis cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - e) presentate da soggetti diversi dai beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 12;
 - f) prive dei documenti indicati all'articolo 14, comma 2, lettere a) e comma 3;
 - g) prive di procura firmata;
 - h) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 7 bis;
 - i) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 14, comma 1;
 - j) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 15, comma 1 bis), la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 15 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione del finanziamento

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 8 bis.
- 1 bis. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
- 1.ter Qualora nella domanda non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di valutazione di cui agli articoli 10 e 11, non viene richiesta alcuna integrazione e non viene assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera b), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa e quantitativa annuale, come specificati dagli allegati B, C, D ed E.
3. Le relazioni riepilogative delle attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di finanziamento per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.
4. Si applicano l'articolo 10, commi 3 e 4, e l'articolo 11, commi 3 e 4.

Art. 16 determinazione dell'ammontare del finanziamento per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione del finanziamento e riparto delle risorse ai beneficiari

1. Si applica l'articolo 12, fatto salvo il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 12, comma 2, che è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 14, comma 1.
2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il dieci per cento rispetto all'incentivo della annualità precedente.
3. (ABROGATO)

Art. 17 concessione del finanziamento

1. L'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 1. Su richiesta del beneficiario viene contestualmente erogato in via anticipata un importo corrispondente al 100 per cento dell'incentivo medesimo. L'erogazione in via anticipata non è subordinata alla presentazione di fidejussioni bancarie o di polizze assicurative o alla prestazione di garanzie patrimoniali, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 1 ter, della legge.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi sono erogati entro sessanta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Capo III rendicontazione del finanziamento

Art. 18 rendicontazione e relativa documentazione

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività;
 - b) la relazione riepilogativa delle attività svolte dai beneficiari di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento.
4. Deve altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene incaricato il soggetto alla compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, ove non già presentata;

5. I fac-simili dei documenti di cui ai commi 3 e 4 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

Art. 18 bis presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione è predisposta e presentata al Servizio, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line cui si accede dal sito istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali, previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), secondo le modalità riportate nelle linee guida per la compilazione delle istanze, pubblicate sulla medesima pagina web. La rendicontazione si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.

2. La rendicontazione può essere sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte dal legale rappresentante del richiedente.

3. La rendicontazione è presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, pena la revoca del contributo. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione della rendicontazione, fa fede esclusivamente la data e l'ora della convalida finale effettuata attraverso il sistema informatico.

4. Qualora i documenti allegati alla rendicontazione e caricati sul sistema siano firmati digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d bis).

5. Le linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema informatico sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali.

6. La rendicontazione è approvata entro novanta giorni dalla data di presentazione.

Art. 19 rideterminazione e revoca del finanziamento

1. Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore al finanziamento concesso, il finanziamento è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Ai sensi dell'articolo 32 quinquies della legge, qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), eventualmente anche a seguito di nuova valutazione tecnica operata dalla commissione di valutazione prevista dall'articolo 8 bis, vengano riscontrate variazioni alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 7, comma 3, lettera d), e 14, comma 2, lettera b), da considerarsi come modifiche sostanziali, in quanto idonee a modificare *ex post* i punteggi numerici attribuiti in sede di valutazione, l'incentivo viene rideterminato nella misura che sarebbe risultata applicando i punteggi così modificati ed il beneficiario restituisce la quota di incentivo concesso in eccedenza. Se in tal modo si viene a determinare *ex post* un punteggio inferiore alle soglie minime di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è altresì revocato, in particolare, nei seguenti casi:

- a) rinuncia del beneficiario;
- b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la presentazione della rendicontazione;

- c) accertamento, in ogni tempo, del mancato mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 19 ter.
2. La revoca dell'incentivo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Capo III bis Obblighi del beneficiario

Art. 19 bis obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
- a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3;
 - b) rendere le informazioni antimafia nelle ipotesi previste dal decreto legislativo 159/2011;
 - c) avere, al momento della erogazione dell'incentivo, la propria sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 5, comma 4;
 - d) mantenere i requisiti di ammissibilità per tutta la durata del triennio, ai sensi degli articoli 4 e 5;
 - e) rispettare i termini previsti dal presente regolamento;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 18 bis, comma 3;
 - g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 19 quater;
 - h) ad apporre il logo della Regione su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa progettuale, quale, in particolare, volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria;
 - i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale;
 - j) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi 125-127, della legge 124/2017.

Art. 19 ter mantenimento dei requisiti di ammissibilità

1. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5, è attestato con dichiarazione sostitutiva predisposta e presentata al Servizio, contestualmente alla presentazione della rendicontazione di cui all'articolo 18, con le modalità e i termini di cui all'articolo 18 bis. La dichiarazione, riferita all'anno precedente, si considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli allegati, all'atto della convalida finale.
2. Il mancato invio della dichiarazione di cui al comma 1 comporta l'esecuzione di ispezioni o controlli, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 7/2000. Prima di disporre l'ispezione o il controllo, il Servizio ha facoltà di sollecitare l'invio della dichiarazione, richiedendo la trasmissione della stessa entro un termine perentorio.
3. Il mancato rispetto del vincolo di destinazione comporta la revoca del provvedimento di concessione dell'incentivo.

Art. 19 quater ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione dell'incentivo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dal regolamento, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 20 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti finanziati;
- b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 21 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale: retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto oggetto di finanziamento, ad esempio, personale amministrativo, tecnico, artistico, organizzativo, direzionale, assunto o altrimenti contrattualizzato, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario. Spese per compensi, a titolo esemplificativo, a relatori studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del destinatario. Spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario relative al personale di cui sopra, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo. Esclusivamente per le iniziative di divulgazione, le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;
- b) spese di produzione: spese per l'acquisto di beni strumentali, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale audiovisivo, cinematografico, scientifico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di opere, di strumenti, e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi; spese per migliorare l'accesso del pubblico alle iniziative finanziate, compresi i costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie; spese di ospitalità per partecipanti al progetto. Nella misura massima del 5 per cento dell'importo del finanziamento, spese di rappresentanza costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering, o allestimenti ornamentali;
- c) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
- d) spese per la gestione di spazi: canoni di locazione di spazi per le attività divulgative e artistiche previste dal progetto finanziato, spese di assicurazione, per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia di spazi utilizzati per la realizzazione delle iniziative finanziate;
- e) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi

intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative.

3. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 70 per cento dell'importo del finanziamento destinato a progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative ed attività di centri.

4. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), ed e) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo del finanziamento.

5. Sono ammissibili le spese sostenute per iniziative svolte anche al di fuori del territorio regionale e nazionale, ai sensi dell'articolo 32 ter della legge.

Art. 22 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi.

Art. 23 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

1bis. Nel caso di associazione temporale di scopo il soggetto beneficiario è il Capofila.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dall busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 24 (abrogato)

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 25 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 26 disposizione transitoria

1. La domanda di finanziamento per la prima annualità del triennio 2017-2019 è presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 10 e 11 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti un'entità di finanziamento inferiore del 12,5 per cento del finanziamento stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del finanziamento stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale.
In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di finanziamento, viene anche ridotta l'entità dei finanziamenti calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 11, comma 4.

Art. 27 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito agli articoli 10 e 11)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

PUNTEGGIO MASSIMO 90/90

	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità e valore culturale complessivo del progetto triennale proposto da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
2	Impatto e ricaduta delle attività proposte sul contesto culturale regionale/nazionale/internazionale da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30
3	Qualità e valore culturale complessivo delle attività di studio e divulgazione realizzate nel biennio precedente a quello di presentazione della domanda per la prima annualità da 0 a 30 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia D - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia C - discreta	Punti 8 - 11
		Fascia B - buona	Punti 12 - 21
		Fascia A - ottima	Punti 22 - 30

Allegato B

(riferito all'articolo 10)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica

PUNTEGGIO MASSIMO 80/80

CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità e valore culturale complessivo del progetto annuale proposto da 0 a 15 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia C - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia B - buono	Punti 8 - 11
		Fascia A - ottimo	Punti 12 - 15
2	Coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento da 0 a 15 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia C - sufficiente	Punti 4 - 7
		Fascia B - buono	Punti 8 - 11
		Fascia A - ottimo	Punti 12 - 15
3	Valenza internazionale del progetto con riferimento al coinvolgimento di relatori stranieri da 0 a 10 punti	Fascia E - Nessuna	Punti 0
		Fascia D - Non sufficiente	Punti 1 - 3
		Fascia C - Sufficiente	Punti 4 - 6
		Fascia B - Buona	Punti 7 - 8
		Fascia A - Eccellente	Punti 9 - 10
4	Valutazione complessiva del CV del soggetto responsabile delle attività di studio e di divulgazione nell'annualità di riferimento. da 0 a 10 punti	Fascia C - Insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B - Sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia A - Buono/ottimo	Punti 8 - 10
5	Presenza di un programma di didattica rivolto agli allievi della Regione FVG delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, e delle università. da 0 a 10 punti	Fascia C - Insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B - Sufficiente/discreto	Punti 4 - 7
		Fascia A - Buono/ottimo	Punti 8 - 10
6	Piano di comunicazione/promozione delle iniziative di divulgazione	Fascia C - Insufficiente	Punti 0 - 3
		Fascia B -	Punti 4 - 7

	da 0 a 10 punti	Sufficiente/discreto	
		Fascia A – Buono/ottimo	Punti 8 – 10
7	Composizione e qualità del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale da 0 a 10 punti	Nessun partner	Punti 0
		Non sufficiente	Punti 2
		Sufficiente	Punti 5
		Buono	Punti 7
		Eccellente	Punti 10

Allegato C

(riferito all'articolo 10)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica

PUNTEGGIO MASSIMO 50/50

CRITERI QUANTITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Capacità del soggetto proponente di attrarre finanziamenti per le proprie attività di studio e divulgazione (finanziamenti ottenuti nell'ultimo biennio). da 0 a 10 punti	Nessun finanziamento	Punti 0
		Finanziamenti privati (es. aziende, fondazioni bancarie)	Punti 2
		Finanziamenti pubblici di enti locali	Punti 3
		Finanziamenti pubblici nazionali e/o internazionali (Unione europea e/o altri organismi internazionali)	Punti 5
2	Apporto di fondi al programma annuale diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc.). da 0 a 10 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 0
		Apporto fondi superiore al 5% fino al 20%	Punti 5
		Apporto fondi oltre il 20% fino al 40%	Punti 8
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 10
3	Storicità dell'iniziativa di studio e divulgazione realizzata dal soggetto proponente da 0 a 15 punti	3 – 6 anni	Punti 1 - 4
		7- 10 anni	Punti 5 - 8
		11 –14 anni	Punti 9 - 12
		15 anni o più	Punti 15
4	Estensione territoriale dell'iniziativa (numero di Comuni della Regione FVG in cui si svolgono le attività di studio e divulgazione) da 0 a 15 punti	1 - 2	0 – 1 punto
		3 - 5	2 – 4 punti
		6 - 8	5 – 7 punti
		9 – 11	8 – 10 punti
		Oltre 11	15 punti

Allegato D

(riferito all'articolo 11)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica o multidisciplinare

PUNTEGGIO MASSIMO 75/75

CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Qualità, congruenza e valore culturale complessivo del progetto annuale proposto. da 0 a 15 punti	Fascia E - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia D - sufficiente	Punti 3 - 6
		Fascia C - discreta	Punti 7 - 9
		Fascia B - buona	Punti 10 - 12
		Fascia A - ottima	Punti 13 - 15
2	Coerenza del progetto annuale con la tematicità culturale espressa nell'anno di riferimento da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B – sufficiente/discreta	Punti 2 - 3
		Fascia A – buona/ottima	Punti 4 - 5
3	Consistenza del patrimonio disponibile da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C – sufficiente/discreta	Punti 3 - 5
		Fascia B - buona	Punti 6 - 8
		Fascia A - ottima	Punti 9 - 10
4	Rilevanza del patrimonio disponibile da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C - sufficiente	Punti 3 - 5
		Fascia B - buona	Punti 6 - 8
		Fascia A - ottima	Punti 9 - 10
5	Composizione e qualità del partenariato in relazione al numero, natura, ruolo e peso dei partner nella realizzazione dell'iniziativa progettuale da 0 a 10 punti	nessun partner	punti 0
		non sufficiente	punti 2
		sufficiente	punti 5
		buono	punti 7
		ottimo	punti 10
6	Valutazione complessiva del CV del soggetto responsabile delle attività di	Fascia C – insufficiente	Punti 0 - 3

	studio e di divulgazione nell'annualità di riferimento da 0 a 10 punti	Fascia B – sufficiente /discreto	Punti 4 - 7
		Fascia A – buono/ottimo	Punti 8 - 10
7	Piano di comunicazione/promozione del proprio patrimonio e delle iniziative di divulgazione da 0 a 5 punti	Fascia C - insufficiente	Punti 0 - 1
		Fascia B – sufficiente/discreta	Punti 2 - 3
		Fascia A – buona/ottima	Punti 4 - 5
8	Offerta di servizi al pubblico (a titolo di esempio: ricerche, prestito di opere, attività didattiche, corsi di formazione per docenti) Da 0 a 10 punti	Fascia D - insufficiente	Punti 0 - 2
		Fascia C – sufficiente/discreta	Punti 3 - 5
		Fascia B - buona	Punti 6 - 8
		Fascia A - ottima	Punti 9 - 10

Allegato E

(riferito all'articolo 11)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica o multidisciplinare

PUNTEGGIO MASSIMO 135/135

CRITERI QUANTITATIVI OGGETTIVI			
	CATEGORIA	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1	Apporto di fondi al programma annuale diversi dal contributo regionale (fondi propri, fondi dei partner, donazioni, sponsorizzazioni, altri contributi pubblici, entrate generate dalla realizzazione dell'evento, etc. Non sono compresi i contributi in natura). da 0 a 20 punti	Apporto fondi fino al 5%	Punti 0
		Apporto fondi oltre il 5% fino al 20%	Punti 6
		Apporto fondi oltre il 20% fino al 40%	Punti 10
		Apporto fondi oltre il 40%	Punti 20
2	Storicità del soggetto proponente da 0 a 15 punti	5 – 7 anni	Punti 1 - 3
		8 – 10 anni	Punti 4 – 6
		11 – 15 anni	Punti 7 - 11
		Oltre 15	Punti 15
3	Numero di sedi operative aperte nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia (solo se documentabili, gestite dal centro di divulgazione e aperte al pubblico) da 0 a 10 punti	1 sede	Punti 0
		2– 3 sedi	Punti 3 – 4 (4)
		4 – 5 sedi	Punti 5 – 6 (6)
		6 – 7 sedi	Punti 7 – 8 (8)
		Oltre 7 sedi	Punti 10 (10)
4	Numero di ore settimanali di accessibilità al pubblico per la fruizione del patrimonio disponibile, con la presenza di personale qualificato proprio del centro di divulgazione (l'articolazione dell'orario di apertura al pubblico dichiarata deve corrispondere agli orari indicati nel sito web del centro; in presenza di più sedi sul territorio regionale il numero delle ore deve essere cumulato e specificato; eventuali orari stagionali devono essere specificati).	1 – 12 ore	Punti 0
		13 – 18 ore	Punti 1 - 6
		19 – 24 ore	Punti 7 - 12
		25 – 29 ore	Punti 13 - 17
		Oltre 30 ore	Punti 30

	Da 0 a 30 punti		
5	Numero di associati iscritti al Centro di divulgazione (il numero di iscritti deve essere documentabile e riferito all'annualità precedente a quella per cui si chiede il finanziamento). da 0 a 30 punti	2 – 30 iscritti	Punti 5
		31 – 80 iscritti	Punti 10
		80 – 150 iscritti	Punti 15
		151 – 250 iscritti	Punti 20
		Oltre 250 iscritti	Punti 30
6	Numero annuale di utenti che accedono al Centro di divulgazione (esclusivamente se documentabili tramite sistemi di rilevazione certi quali, ad esempio, registro firme di accesso, rilascio di biglietti identificabili, prestiti. Il riferimento è l'annualità precedente a quella per cui si chiede il finanziamento) da 0 a 30 punti	100 – 300 accessi	Punti 5
		301- 800 accessi	Punti 10
		801 – 1500 accessi	Punti 15
		1501 – 2500 accessi	Punti 20
		Oltre 2500 accessi	Punti 30